

Roma, 9 Giugno 2026

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati**Integrazione Notiziario n.30
Stagione 2025/2026**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri dei Campionati di Pallanuoto.

TYRSENIA SC - POL.XXV PONTI del 13/06/2026 Esordienti

La Società POL.XXV PONTI ha comunicato di non poter partecipare alla gara programmata per il giorno 13/06/2026 alle ore 18.30 presso l'impianto natatorio di Cerveteri poichè il tecnico sarà impegnato in altra gara per il campionato ragazzi in orario coincidente.

Ciò premesso il GSR

Viste le Norme Organizzative Generali della Pallanuoto approvate con la deliberazione del presidente della FIN con deliberazione n. 41 del 26.09.2025
Dispone

- 1) di omologare la gara con il punteggio convenzionale di 5-0 in favore della società TYRSENIA SC;
- 2) di irrogare l'ammenda di euro 50,00 alla società POL.XXV PONTI per carenze organizzative.

SIS ROMA - CASTELLI ROMANI del 07/06/2026 Allievi Regionali

Ammenda di euro 50,00 alla società SIS ROMA per carenze organizzative (segnalazione intempestiva dello svolgimento della gara programmata all'Autorità di Pubblica Sicurezza ex art. 11 NOGP).

ALMA NUOTO - CLUB AQ. PESCARA del 07/06/2026 Allievi Regionali

La Società CLUB AQ. PESCARA ha comunicato che la gara che avrebbe dovuto disputarsi in data domenica 7 giugno u.s. alle ore 09.00 presso l'impianto della società ospitante ALMA NUOTO, andava differita a data da destinarsi poichè impossibilitata a partecipare, lamentando che la società ALMA NUOTO non aveva proposto una eventuale data utile diversa rispetto a quella calendarizzata.

Invero quanto dianzi esposto risulta smentito da una mail della Società ALMA NUOTO, con la quale chiariva che - al fine di venire incontro alle necessità manifestate dalla società pescarese - aveva offerto la disponibilità a recuperare la gara per le date del 30 maggio u.s. e del 13 giugno p.v., ma entrambe venivano rifiutate venendo a conoscenza solamente con mail del 5 giugno u.s. che il CLUB AQ. PESCARA non avrebbe partecipato alla gara del 7 giugno u.s.

Tutto ciò premesso il GSR

Visto l'art.4.9 delle NOGP che testualmente prescrive:

"Spostamenti di Campo e di Orario.

Le Società che intendano richiedere, ove consentita, la variazione del campo e/o dell'orario e/o della data dell'incontro, devono contattare via mail almeno 6 giorni liberi (non dovendosi conteggiare il termine a quo) prima della gara, per come fissata, le Società ospiti ed il Settore Pallanuoto. La prima deve dare accettazione entro i due giorni immediatamente successivi al ricevimento della notificazione. Il Settore Pallanuoto, sentito il parere del G.U.G. e ricevuto il consenso della squadra ospite, provvede a notificare a mezzo mail l'avvenuto spostamento. Contestualmente alla notifica il Settore Pallanuoto provvede all'addebito della Tassa di Variazione per i Campionati Nazionali pari ad €. 350,00 operato dal portale federale sul conto economato della Società. Per quanto concerne la Tassa di Variazione relativa ai Campionati Regionali, di € 100,00, la variazione, deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento al competente Comitato organizzatore del Campionato. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione di non accettazione da parte della Società ospite, la variazione non può essere accolta e, di conseguenza, l'orario dell'incontro resta fissato come da calendario";

considerato che nel caso di specie la società ospitante ALMA NUOTO si è fatta parte diligente per trovare una soluzione al problema lamentato senza esito;

DISPONE

- 1) di omologare la gara con il punteggio convenzionale di 5-0 in favore della Società ALMA NUOTO;
- 2) di irrogare a carico della Società CLUB AQ. PESCARA l'ammenda di euro 100,00 per carenze organizzative;
- 3) di irrogare a carico della Società CLUB AQ. PESCARA 1 (uno) punto di penalizzazione nel campionato di riferimento.

Il Giudice Sportivo Regionale
Avv. Vincenzo Gambardella